

MONICA MONTEVERDE

*Quando la paura è nascere donna*

*Breve premessa*

Il tema che tratto riguarda quei particolari reati violenti che si consumano all'interno di una relazione sentimentale, nei quali la vittima è la donna e il cui movente è la relazione stessa, o meglio quella patologica reazione dell'uomo a taluni comportamenti assolutamente legittimi della partner, come ad esempio l'intenzione di troncare la relazione o di avere maggiore autonomia dal marito o compagno.

In via preliminare, mi pare opportuno segnalare che l'esposizione che segue riporta l'esperienza di un Avvocato che assiste le vittime della violenza di genere, sin dal primo incontro al Centro Antiviolenza fino alla sede processuale. L'elaborato, dunque, non ha un taglio accademico, volendo invece offrire, oltre ad una disamina della normativa in materia, anche una visione pratica del fenomeno analizzato.

*La paura non è una sola*

Quando incontro per la prima volta le donne per una consulenza legale al Centro Antiviolenza per cui lavoro da oltre venti anni, mi trovo davanti, sempre, una persona terrorizzata. Che sia una donna che ha appena subito una violenza "di strada" da uno sconosciuto, ovvero una moglie picchiata da anni dal marito, oppure, ancora, una giovane il cui fidanzato non si rassegna alla fine della relazione e che viene da lui perseguitata, ho sempre davanti a me un viso che mi chiede aiuto e protezione.

Il sentimento della paura, di cui ci dobbiamo occupare nel suo specifico aspetto che si manifesta nella vittima dei reati di violenza sessuale, maltrattamenti contro familiari e conviventi, atti persecutori (cd. stalking), è variegato e richiede un'ampia riflessione per comprenderlo, analizzarlo e, così, poter studiare e prevedere gli strumenti idonei a prevenirlo e a contrastarlo.

Si tratta di un'attività di studio ed analisi finalizzata al raggiungimento di obiettivi concreti: (i) fare prevenzione, e quindi impedire che vi sia un'escalation della violenza che può giungere ad esiti nefasti; (ii) supportare la vittima affinché sporga denuncia così da incaricare l'Autorità Giudiziaria di procedere contro l'autore del reato e di applicare, eventualmente, misure cautelari come la custodia in carcere; (iii) prevedere, nell'ordinamento giudiziario, istituti per mettere in sicurezza la vittima durante il processo e per agevolarla nella difesa processuale (per es. prevedendo l'assistenza legale gratuita, a prescindere dal reddito).

La paura della vittima dei reati di cui ci occupiamo non è una sola e viene in rilievo in diversi momenti.

È la paura di denunciare, la paura di non essere creduta dalla Polizia, la paura di non essere creduta dal Giudice, la paura di morire, la paura di rimanere da sola, la paura di non avere abbastanza denaro per mantenere sé stessa e i figli, la paura di essere giudicata dagli altri, la paura che il Tribunale «mi tolga i figli», la paura di non essere capace di avere un'alternativa, la paura di volere un'altra storia d'amore, la paura di uscire da sola «che magari lui è dietro l'angolo», la paura di ricominciare, la paura di andare a vivere in una Comunità Protetta, la paura di perdere la propria casa, la paura di tornare dai genitori e di sentirsi donne fallite, la paura di non fare la cosa giusta per i figli, la paura di avere determinato lei la violenza perché se è successo, «forse me la sono un po' cercata».

Queste paure, e tante altre paure ancora, sono i sentimenti che pervadono l'animo delle donne vittime di mariti e compagni maltrattanti, di uomini che diventano stalker, di stupratori.

*La presa di coscienza da parte del Legislatore del sentimento della paura: la vittima vulnerabile ha ricevuto una codificazione*

È solo negli ultimi quindici anni che, sia nella legislazione europea che in quella interna dello Stato italiano, sono previste norme specifiche ed incisive a tutela della vittima del reato. Sia genericamente in favore della vittima di qualunque reato, sia, per quel che

interessa qui, in favore della vittima dei reati di violenza sessuale, maltrattamenti e stalking.

Il testo normativo fondamentale è la Convenzione sulla prevenzione e la lotta alla violenza contro le donne e la violenza domestica, meglio nota come Convenzione di Istanbul, adottata dal Consiglio d'Europa l'11 maggio 2011 ed entrata in vigore in Italia l'1 agosto 2014. Tale normativa è importante perché definisce che cosa il Legislatore intenda per vittima del reato e conferisce specifici diritti alla stessa. Vale qui la pena di ricordare che la Convenzione, all'art. 3, dispone che con l'espressione «violenza nei confronti delle donne» si intende designare una violazione dei diritti umani e una forma di discriminazione contro le donne, comprendente tutti gli atti di violenza fondata sul genere che provocano o sono suscettibili di provocare danni o sofferenze di natura fisica, sessuale, psicologica o economica, comprese le minacce di compiere tali atti, la coercizione o la privazione arbitraria della libertà, sia nella vita pubblica, che nella vita privata. Sempre la Convenzione definisce la «violenza domestica» come tutti gli atti di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica che si verificano all'interno della famiglia o del nucleo familiare o tra attuali o precedenti coniugi o partner, indipendentemente dal fatto che l'autore di tali atti condivida o abbia condiviso la stessa residenza con la vittima. Viene, poi, espressamente definito il termine «genere» che si riferisce a ruoli, comportamenti, attività e attributi socialmente costruiti che una determinata società considera appropriati per donne e uomini. E, così, l'espressione «violenza contro le donne basata sul genere» designa qualsiasi violenza diretta contro una donna in quanto tale, o che colpisce le donne in modo sproporzionato; per «vittima» si intende qualsiasi persona fisica che subisce gli atti o i comportamenti descritti all'art. 3 della Convenzione.

Una volta chiarito che la vittima del reato che ha diritto a tutte quelle protezioni e supporti che poi vedremo nello specifico, è ogni persona che subisce qualunque forma di violenza (fisica, sessuale, psicologica, economica, ecc.), a prescindere se abbia o meno subito anche un danno, patrimoniale o no, a prescindere da qualunque rapporto che abbia con l'autore del reato, a prescindere da tutto, va ulteriormente detto che la Convenzione pone un nuovo e fondamentale principio affinché le donne si sentano meno in balia del loro aguzzino: il divieto assoluto di definire la controversia con una conciliazione.

In particolare, l'art. 48 della Convenzione impone agli Stati firmatari di vietare il ricorso obbligatorio a procedimenti di soluzione alternativa delle controversie, incluse la mediazione e la conciliazio-

ne in relazione a tutte le forme di violenza che rientrano nel campo della Convenzione, ossia, come abbiamo detto, tutte le forme di violenza, fisica, sessuale, psicologica, economica, consumata o tentata.

Ciò è importante in quanto la donna, già spaventata e provata dalla denuncia e dall'ingresso nel meccanismo giudiziario, che comunque la obbliga a ripercorrere la sua odiosa vicenda, preferisce chiudere ogni pendenza velocemente, anche magari subendo un accordo legale che la penalizza. Questo si verifica soprattutto in materia di maltrattamenti familiari quando, a lato del procedimento penale, è anche pendente la causa di separazione dal coniuge e/o comunque quella per l'affidamento dei figli. Grazie alla normativa sopra citata, nei casi indicati, è vietata ogni forma di mediazione e conciliazione. Lo era già, in Italia, dal 2014 per l'applicazione della Convenzione di Istanbul, ma lo è, finalmente, ancor di più oggi grazie alla nuova normativa in materia familiare introdotta con il D.L.vo 10 ottobre 2022 n. 149, cd. Riforma Cartabia, in vigore dal 28 febbraio 2023. Tale normativa, prevedendo un Capo specifico per le controversie civili in materia familiare caratterizzate dalla violenza domestica o di genere, all'art. 473-bis.43 c.p.c. vieta espressamente «di iniziare il percorso di mediazione familiare quando è stata pronunciata sentenza di condanna» ovvero «è pendente un procedimento penale in una fase successiva ai termini di cui all'art. 415 bis c.p.p.<sup>1</sup> per le condotte di cui all'art. 473-bis.40<sup>2</sup> nonché quando tali condotte sono allegare o comunque emergono in corso di causa. Il mediatore interrompe immediatamente il percorso di mediazione familiare intrapreso se nel corso di esso emerge notizia di abusi o violenze».

Uno strumento molto efficace, e relativamente nuovo (introdotto con la L. 19 luglio 2019 n. 69), è previsto dal comma 1 bis dell'art. 90-ter c.p.p.: la persona offesa, vittima di alcuni reati violenti, tra i quali quelli di cui ci stiamo occupando, ha sempre e comunque diritto di essere avvisata se l'indagato o l'imputato, sottoposto ad una misura cautelare a seguito della denuncia della donna, chieda la sostituzione o la revoca della misura medesima o comunque ritorni in libertà. E ciò a prescindere dal fatto che la vittima o il proprio difensore abbiano richiesto di essere avvisati. Prima di questa norma,

1 L'art. 415-bis c.p. disciplina la notifica all'indagato dell'avviso della conclusione delle indagini preliminari a suo carico e, quindi, attesta la chiusura della fase delle indagini.

2 Tale norma del codice di procedura civile introduce la disciplina speciale delle controversie familiari nei casi di abusi familiari o condotte di violenza domestica o di genere.

purtroppo, accadeva che la donna si ritrovasse il proprio aggressore, uscito dal carcere, sotto casa, con un effetto sorpresa non piacevole.

Altre misure pratiche e molto efficaci che intervengono in caso di pericolo per la vittima sono state introdotte con la L. 24 novembre n. 168 del 2023, entrata in vigore il 9 dicembre 2023, cd. legge di modifica al Codice Rosso. Tra le misure più importanti ed incisive, al fine di sedare il sentimento di paura e di mettere in protezione la donna, vi sono: l'allontanamento d'urgenza dalla casa familiare: l'art. 384-bis comma 2 bis c.p.p. prevede che se la persona è gravemente indiziata dei delitti, tra gli altri, di maltrattamenti e stalking, se c'è pericolo per la vita o l'integrità fisica della persona offesa il Pubblico Ministero può disporre l'allontanamento urgente dalla casa familiare con il divieto di avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa. Questa misura è molto importante perché, prima della sua previsione, era la donna che per salvarsi doveva lasciare la casa, magari con i propri figli, per sfuggire alle condotte violente del partner. E non c'era modo di convincere i Giudici, quando non ritenevano di arrestare l'autore del reato, ad allontanarlo, obbligando così la donna ad andare in una Comunità Protetta ovvero a rimanere in casa con il proprio aguzzino. Un'altra misura riguarda la nuova disciplina del braccialetto elettronico (art. 275 bis cpp); l'arresto in flagranza differita (art. 382 bis c.p.p.) per i casi di maltrattamenti e stalking e quando sia violato il divieto di avvicinamento alla persona offesa e di allontanamento dalla casa familiare: in questi casi l'autore del reato può essere arrestato anche se non colto in flagranza (come vorrebbe la regola) ma purché entro le 48 ore dal fatto. Va segnalato che se questi strumenti paiono efficaci, la loro attuazione ed il loro utilizzo non sempre lo sono: l'art. 19 della L. 168 del 2023 prevede la clausola di invarianza finanziaria che impone all'Amministrazione di attuare la normativa prevista nel testo con le risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili, senza che siano previsti nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. I Tribunali italiani, soprattutto quelli più piccoli e quindi con ancor meno risorse anche umane, nonché gli Uffici di Polizia Giudiziaria, si devono misurare con una nuova disciplina che prevede strumenti utilissimi (ad es. il braccialetto elettronico) che, talora, non sono però disponibili materialmente in numero sufficiente. Ancora, l'obbligo per il Pubblico Ministero di effettuare le prime indagini (assumere informazioni dalla persona offesa o dal denunciante) entro tre giorni dall'iscrizione della notizia di reato (ex art. 362 c.p.p., comma 1 ter aggiunto dalla sopra citata L. 69 del 2019) crea seri problemi organizzativi nelle Procure.

Continuando l'exkursus normativo, si rileva che è con un'altra Direttiva europea, la 2012/29/UE del 25 ottobre 2012 che viene finalmente introdotta, in Italia, la definizione di vittima vulnerabile. La definizione è importante non per un motivo formale ma perché il riconoscimento nel processo di tale stato ha delle conseguenze pratiche, di protezione e supporto volte a contrastare la paura della donna e a permetterle di aiutare sé stessa e l'Autorità Giudiziaria a perseguire il colpevole e a renderlo inoffensivo: il D. L.vo n. 212 del 15 dicembre 2015 recependo la Direttiva testé citata, introduce nel codice di procedura penale l'art. 90-quater. Tale norma permette di qualificare la persona offesa come un soggetto che versi in condizioni di particolare vulnerabilità quando ciò derivi dall'età della stessa, dallo stato di infermità o deficienza psichica, dal tipo di reato, dalle modalità e circostanze del fatto per cui si procede, tenendo conto, tra le altre condizioni e per quel che qui interessa, se il fatto è commesso con violenza alla persona, per finalità di discriminazione e se la persona offesa è affettivamente, psicologicamente o economicamente dipendente dall'autore del reato.

La vittima vulnerabile ha diritto, innanzitutto, sia nella fase delle indagini preliminari quando ha il primo contatto con la Polizia Giudiziaria o con il Pubblico Ministero, sia nella fase del dibattimento avanti al Giudice che emetterà la sentenza, di rilasciare la propria testimonianza con modalità protette. Che cosa significa nella pratica? Che la donna vittima dei reati di cui ci occupiamo ha diritto ad una serie di sostegni, protezioni ed ausili affinché la sua testimonianza e la partecipazione al processo non la danneggino ulteriormente. Pertanto, ella sarà assistita da uno psicologo durante la deposizione, sarà assicurato che non abbia alcun contatto con l'autore del reato, prevedendo la cd. audizione protetta, ossia la sua deposizione avverrà in apposite stanze con vetro a specchio, affinché ella deponga senza vedere l'imputato, ovvero mediante l'uso di un paravento in aula, che le impedisca la visione dell'imputato. E questi strumenti sono previsti in ogni fase del procedimento penale, sin dal suo inizio, ossia sin dalla fase delle indagini preliminari quando la donna si trova davanti alla Polizia Giudiziaria o al Pubblico Ministero (artt. 351 commi 1 ter e quater c.p.p., 362 comma 1 bis c.p.p.), sia, successivamente, in caso di incidente probatorio,<sup>3</sup> art. 392 comma 1 bis c.p.p.,

3 L'incidente probatorio è una anticipazione, nella sede delle indagini preliminari, e quindi prima del processo, dell'assunzione della testimonianza, nel nostro caso, della persona offesa. In tal modo si evita alla vittima di dover attendere la fissazione del processo e di rivivere il trauma dopo molto tempo.

e art. 398 comma 5 quater c.p.p., e, infine, al dibattimento davanti al Giudice, art. 498 comma 4 quater c.p.p.

Queste norme hanno contribuito a creare attenzione da parte dei Giudici di legittimità in ordine alla considerazione del sentimento della paura della vittima di violenza. In particolare, sulla paura del processo e nel processo, si deve rilevare che la vittima di violenza subisce, nel meccanismo giudiziario, la cd. vittimizzazione secondaria, ossia diventa vittima una seconda volta a causa proprio del processo penale che lei stessa ha avviato. Sono paure che emergono, per esempio, nel momento della denuncia, nel momento in cui la parte offesa è sottoposta al fuoco di domande dei difensori dell'imputato. Ebbene, a tal proposito è doveroso citare la sentenza della VI Sezione Penale della Cassazione, la n. 12066 del 22 marzo 2023, che per la prima volta espressamente pone a fondamento della propria decisione (su un caso di violenza sessuale) il tema della prospettiva di genere, enunciando il principio dell'obbligo di impedire il fenomeno della vittimizzazione secondaria. La Corte riprende la legislazione interna e sovranazionale, nonché le pronunce della Corte europea, per richiamare il Giudice del merito sulla definizione del concetto: «vittimizzazione secondaria significa vittimizzazione che non si verifica come diretta conseguenza dell'atto criminale, ma attraverso la risposta di istituzioni ed individui alla vittima». E tali conseguenze pregiudizievoli per la vittima, dovute appunto a quelle istituzioni che dovrebbero tutelarla, vanno impedito.

### *La Paura certificata dal S.A.R.A.*

Con l'acronimo S.A.R.A. (*Spousal Assault Risk Assessment*) si intende un metodo per la valutazione del rischio di violenza tra partners. Si tratta di un metodo, creato in Canada nel 1995 da P. Randall Kropp e Stephen D. Hart,<sup>4</sup> due psicologi forensi, al fine di valutare il pericolo di recidiva di un soggetto maltrattante nei confronti del partner o ex partner. Ciò significa che la sua applicazione è circoscritta ai casi di violenza domestica, ossia alle aggressioni che trovano la loro origine ed il loro contesto nella vita di coppia, nella relazione sentimentale, nella famiglia.

Il metodo S.A.R.A è stato esportato nei Paesi di tutto il mondo ed anche in Italia. La conoscenza diretta che ho io di questo me-

4 Randall Kropp et al., *Manual for the Spousal Assault Risk Assessment Guide*, Vancouver, British Columbia Institute on Family Violence, 1995<sup>2</sup>.

todo riguarda l'applicazione che se ne fa nel Centro Antiviolenza ove presto la mia consulenza legale. Qui viene utilizzata, in realtà, la versione *short*, ossia il cd. S.A.R.A.-S, creata successivamente da Kropp, Hart, Webster e Belfrage, per uno screening più agevole. Operatori qualificati compilano un questionario, redatto sulla base delle Linee Guida per lo Screening del S.A.R.A., dopo avere assunto le informazioni del singolo caso di violenza di cui si occupano. Le informazioni provengono dalla stessa vittima ma anche da altre fonti (referti medici, psichiatrici, querele, relazioni dei Servizi Sociali, atti di procedimenti avanti al Tribunale per i Minorenni, ecc.). Lo scopo è capire il livello di rischio per la donna che ha già subito condotte violente al fine di predisporre le misure più efficaci per la sua protezione, per esempio collocarla in Comunità Protetta.

Il questionario che ho avuto modo di visionare è organizzato in diverse sezioni, ognuna delle quali pone domande alle quali l'operatore risponde sì o no. Si esaminano, dapprima, le caratteristiche della violenza e dell'aggressore: si chiede, per esempio, se la violenza sia stata fisica e/o sessuale, se vi siano state minacce, se vi sia stata un'escalation rispetto al primo episodio violento, se vi sia una minimizzazione e/o giustificazione delle condotte violente, se vi sia una colpevolizzazione della vittima, se è presente gelosia o possesso. Si esplora, poi, se, nel caso specifico, siano presenti abusi di sostanze stupefacenti e/o alcoliche, se il maltrattante abbia precedenti penali e se li abbia per questa tipologia di reati, se la coppia sia in fase di separazione legale, se l'aggressore soffra di disturbi mentali. In una seconda parte, si esplora la condizione di vulnerabilità della vittima: si attesta, quindi, se la vittima si è separata ma continua a vedere/sentire l'ex partner maltrattante; se ha presentato la querela ma poi l'ha ritirata, giustificando le condotte violente; se la vittima non ha intenzione di porre azioni a propria tutela per la paura che l'aggressore la uccida o faccia del male a sé o ai figli; se la vittima non dispone di un'indipendenza economica e quindi è legata al partner per la sopravvivenza sua e dei figli; se è straniera e, in questo caso, se ha il permesso di soggiorno. Si chiede, poi, se il maltrattante detiene armi, armi da fuoco e se esse sono regolarmente denunciate. Infine, vi è una parte che riguarda i bambini: se hanno assistito alla violenza (bambini testimoni, ossia vittime di violenza assistita) oppure se abbiano subito direttamente condotte violente (*child abuse*).

Chiude il questionario la valutazione del rischio di recidiva di violenza nei confronti della partner «se non vengono prese alcune precauzioni o misure», risponde alle domande sia la vittima (valu-

tazione della vittima) sia il valutatore (valutazione del valutatore), evidenziando se il rischio sia B (basso), M (medio) o E (elevato) specificando la tipologia di rischio, ossia: «Rischio immediato», nei due mesi successivi (alla violenza); «Rischio a lungo termine», oltre i due mesi; «Rischio di violenza molto grave o letale» e «Rischio di escalation della violenza».

Il Questionario può essere compilato presso i Centri Antiviolenza ma anche dalle Forze dell'Ordine, purché da personale qualificato.

Il documento ha una sua validità scientifica riconosciuta e pertanto costituisce, processualmente, una rilevante prova delle informazioni in esso contenute. Viene acquisito dai Tribunali, nei processi di violenza domestica, e può costituire uno degli elementi per giustificare la richiesta di misure cautelari, in fase di indagini (non solo la custodia in carcere ma anche il divieto di avvicinamento alla persona offesa, l'applicazione del braccialetto elettronico, ecc.), può essere utile in dibattimento per accertare la personalità dell'imputato, per contestualizzare i fatti, per la prova dei danni della vittima, e, infine, nella fase esecutiva quando l'imputato, condannato, è in carcere.

Questo per dire che il S.A.R.A. è sì uno strumento di prevenzione ma è anche un documento utile nel processo.

Quello che io ho potuto direttamente osservare è che il S.A.R.A. ha un'ulteriore utilità: quella di far riflettere la donna che compila il questionario sulla violenza che ha subito, sulla serietà e gravità delle condotte illecite e sui pericoli per sé e per i figli. Infatti, leggere su un documento scritto ed ufficiale tutti i dati e le caratteristiche della violenza subita, spesso, ha un effetto collaterale non previsto, ossia la presa di coscienza (per chi non l'avesse ancora maturata) che bisogna interrompere quello che si chiama «il ciclo della violenza».

Esistono altri metodi riconosciuti a livello internazionale per la stima del rischio di recidiva: il B-SAFER, L'ODARA, IL DA, il DASH. Sono tutti metodi introdotti dopo gli anni 2000, sia in Europa che nei Paesi americani, per la valutazione del rischio nei casi di violenza domestica. Si tratta di strumenti, ivi compreso il S.A.R.A., che non sono, però, recepiti nelle Legislazioni. Ciò significa che tra gli strumenti di lotta alla violenza di genere, non è (ancora) stato previsto dal Legislatore che la vittima fornisca obbligatoriamente, all'Autorità procedente, attraverso uno screening da parte di un operatore a ciò formato, le informazioni sul tipo di violenza subita, sul contesto in cui essa è maturata nonché gli indici della probabilità della recidiva dei fatti violenti al fine precipuo di predisporre misure

per la messa in sicurezza della vittima e per interrompere il cd. «ciclo della violenza».

In ogni caso, la materia è in evoluzione ed è ormai chiaro che la prevenzione sia fondamentale nella lotta alla violenza di genere: valutare il rischio è imprescindibile per la sicurezza della vittima, sulla base del principio del *risk oriented care*.

Insomma, l'obiettivo è interrompere il «ciclo della violenza». Tale espressione fu coniata nel 1979 da Leonor Walker, psicologa americana, per indicare «il progressivo e rovinoso vortice in cui la donna viene inghiottita dalla violenza continuativa, sistematica, e quindi ciclica, da parte del partner».<sup>5</sup>

Tale teoria fu formulata all'esito di indagini condotte sul campo, e parte dal presupposto che il fenomeno della violenza è ciclico e si sviluppa in diverse fasi: Walker ne individuò sostanzialmente tre: 1) la fase di crescita della tensione, in cui la violenza è in una fase iniziale e graduale, magari non ancora fisica e la donna non comprende appieno che ci sarà un'escalation; 2) la fase di maltrattamento, in cui la violenza esplose, dapprima con piccole aggressioni (spintoni, schiaffi) e poi con condotte più gravi anche con l'uso di armi e, per sottolineare il proprio potere, agendo anche con violenza sessuale; 3) la fase della luna di miele, nella quale l'uomo chiede scusa, si mostra pentito e molto premuroso con la compagna, le fa regali, e promette che cambierà.

Nella mia esperienza ho purtroppo constatato che la «fase della luna di miele» è sempre presente ed è molto pericolosa perché, spesso, è la donna stessa che non vuole credere che il suo rapporto amoroso, dal quale, magari, è nato e si è concretizzato il suo progetto di famiglia, è malato e lo è in maniera irreparabile. La donna spera sempre che il compagno cambi, ma ciò non accade mai, o perlomeno accade sol quando l'aggressore si metta in discussione ed intraprenda un serio percorso di cura.

Dopo la «fase della luna di miele», e in questo sta la ciclicità della violenza, riprende la violenza e in maniera sempre più grave. I cicli si ripetono, le altre fasi diventano più frequenti mentre la «fase della luna di miele» si riduce, fino ad arrivare, talvolta, alla mancata interruzione di questo ciclo che porta anche a conseguenze nefaste per la donna.

<sup>5</sup> Leonor Walker, *The Battered Woman*, New York, William Morrow & Co, 1980.

*I casi*

Concludo esponendo due casi di vittime che ho assistito nei processi penali, quali persone offese dai reati di cui ci siamo occupati. Sono vittime che si sono volute costituire parti civili nei processi contro il loro aggressore per richiedere all'imputato il risarcimento dei danni subiti ma, soprattutto, per avere, nel processo, un Avvocato al loro fianco a tutela dei loro diritti e della loro dignità.

I nomi delle persone offese sono, naturalmente, di fantasia. Inizierei con Laura, una giovanissima ragazza di appena venti anni, che inizia una convivenza con il suo fidanzatino del liceo, in una grande città, lontana dalle famiglie di entrambi. Laura studia veterinaria e il ragazzo lavora in un'azienda. Nella storia di Laura il ciclo della violenza emerge in tutta la sua disperazione. Inizialmente è una grande storia d'amore, poi, lentamente emergono i primi comportamenti controllanti da parte del ragazzo: Laura non può uscire con amici maschi, non può vestirsi davanti alla finestra se non i vicini la vedono, deve rispondere in tempo reale ai compulsivi messaggi WhatsApp del fidanzato quali: «dove sei?» «come sei vestita?» «mandami una panoramica del posto in cui sei», «devi rispondere a tutte le domande!», «hai messo il reggiseno quando sei andata a correre?», «vedi di non piegarti con quel cazzo di vestito!», «occhio a come metti le gambe perché quando qualcuno passa o se qualcuno sta sotto di te si vede in mezzo ai pantaloncini», «non ti devi cambiare nei camerini se non ci sono io!». Poi l'uomo inizia a passare dalle parole ai fatti, costringendola, se vuole uscire con le amiche, ad avere rapporti sessuali, legandole le braccia o anche sorprendendola nel sonno. A nulla valgono le opposizioni della ragazza. Solo grazie alle amiche dell'Università, accortesì degli strani atteggiamenti del fidanzato e della tristezza di Laura, l'uomo è stato denunciato. Il Tribunale di Milano lo ha condannato a nove anni e sei mesi di reclusione per i reati di maltrattamenti e violenza sessuale, nonché ad una provvisoria sui danni, in favore di Laura, costituitasi parte civile, di 15.000 euro. Ora Laura è libera, si è laureata ed ha un nuovo compagno e spesso si chiede come ha fatto a sopportare tutto questo.

Ricordo, poi, il caso di Latifah, giovane donna egiziana che ho conosciuto quando era minorenne. Latifah è fiera ed intelligente ma vive in un contesto culturale che ha portato i suoi genitori a scegliere per lei un ragazzo da sposare. Questo ragazzo a Latifah non piace e, dopo un breve fidanzamento, lo lascia. A questo punto lui decide che, poiché la donna non può essere sua, non sarà di nessun altro, e decide così di violentarla al fine di farle perdere la verginità. Questo

perché una donna musulmana non più vergine è spesso oggetto di disprezzo da parte della comunità e trova difficoltà a sposarsi. Per fortuna Latifah lotta durante l'aggressione ed il ragazzo non riesce nel suo intento, pur molestandola e picchiandola selvaggiamente.

L'indagine penale parte perché Latifah, a seguito dell'aggressione, viene portata al Pronto Soccorso con l'ambulanza; i sanitari la mettono in contatto con il Centro Antiviolenza ove lavoro e lì la incontro. Latifah non esita a sporgere la querela contro l'ex fidanzato. Il ragazzo viene arrestato. Il Tribunale di Monza, dopo una lunga ed approfondita istruttoria dibattimentale, lo ritiene colpevole di tutti i reati contestati ed emette una sentenza di condanna ad una pena di sei anni e sei mesi di reclusione, e ad una provvisoria sui danni subiti da Latifah di 5.000 euro.

### *Conclusioni*

Ritengo che da quanto esposto possa ricavarsi innanzitutto un dato ormai pacifico: il fenomeno della violenza di genere va affrontato in maniera multidisciplinare, mettendo in campo giuristi, psicologi, assistenti sociali, medici, criminologi affinché ciascuno, con la propria competenza, intervenga innanzitutto nella prevenzione del fenomeno e, quindi, nella sua cura e repressione.

Solo la presa di coscienza che la radice della violenza contro le donne si trova nella cultura ed educazione al rispetto della diversità, permetterà di arginare questa onda che travolge in maniera trasversale le società occidentali.

*Abstract:* La peculiarità dei reati violenti commessi in danno delle donne si ritrova nel genere della vittima. L'autore è, spesso, colui che ha o ha avuto una relazione sentimentale con la donna e a scatenare la condotta criminosa è proprio la relazione sentimentale, in essere o già cessata. Nel mio scritto approfondisco questo aspetto, esponendo come il Legislatore e la Giurisprudenza abbiano affrontato il tema della paura della vittima dei reati di genere per metterla in sicurezza, per prevenire l'escalation della violenza e per assicurare gli autori del reato alla giustizia. Infine, vengono citati alcuni casi che ho affrontato come difensore delle persone offese dei reati di maltrattamenti in famiglia, stalking e violenza sessuale, anche per far emergere il contesto in cui essi maturano ed il sentimento delle donne.

The distinctive feature of violent crimes committed against women lies in the gender of the victim. The male perpetrator is often someone who has, or has had, a relationship with the female victim, and the criminal conduct is triggered by this relationship, whether ongoing or already over. In this paper, I explore this aspect, examining how the legislator and the law have addressed the issue of the victim's fear in gender-based crimes to ensure her safety, prevent the escalation of violence, and bring the perpetrators to justice. Finally, I mention some cases that I have

handled as a defense attorney for victims of domestic abuse, stalking, and sexual violence, also in order to reveal the context in which these crimes happen and the emotions of the women involved.

*Keywords:* paura, violenza di genere, ciclo della violenza, messa in sicurezza, Centro Antiviolenza; fear, gender-based violence, cycle of violence, securing safety, Anti-Violence Center.

*Biodata:* Monica Monteverde è Avvocato in Milano. Lavora dal 1997 con un Centro Antiviolenza milanese per il quale presta consulenza legale. Assiste nei processi penali le vittime dei reati di maltrattamenti familiari, stalking e violenza sessuale. Si occupa altresì di formazione nell'ambito della violenza di genere (avvocato.moncamonteverde@gmail.com).

Monica Monteverde is an attorney based in Milan. Since 1997, she has been working in a Milan-based Anti-Violence Center, providing legal advice. She defends victims of domestic abuse, stalking, and sexual violence in criminal proceedings. She is also involved in training programs on gender-based violence (avvocato.moncamonteverde@gmail.com).